

All. 3

*Documento informativo ed excursus normativo relativo alle voci richiamate nel modello ex art. 13 con asterischi da * a *** (all. 1)*

*** FINALITA' del TRATTAMENTO**

I principio di finalità del trattamento prevede che i dati personali debbano essere "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità" (art. 5, par.1), lett.b) del GDPR: "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»");

**** BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

La base giuridica è ciò che autorizza legalmente il trattamento, così soddisfacendo il principio di liceità.

In assenza di una base legale il trattamento è illecito. Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di valutare quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere, prima di iniziare il trattamento.

Il Titolare non è libero di scegliere la base giuridica che preferisce, ma deve rispettare le condizioni previste dal GDPR in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle basi indicate nell'art. 6 del GDPR ed essere sempre in grado di dimostrare la correttezza della scelta fatta.

Ogni base giuridica, infatti, obbedisce a condizioni specifiche, e ha differenti conseguenze sui diritti delle persone ¹.

L'articolo 6 del GDPR enuncia le condizioni in base alle quali il trattamento può dirsi lecito.

E' importante evidenziare che, tranne per il consenso, l'articolo fa riferimento sempre al criterio di "necessità" (se il trattamento è necessario per...), che deve essere interpretato in maniera restrittiva.

Il consenso è una base giuridica che si basa sull'autodeterminazione del singolo, a differenza delle altre basi che rilevano quando è opportuno e necessario trattare dati personali in uno specifico contesto, subordinatamente a garanzie adeguate.

L'articolo 6 del GDPR "*Liceità del Trattamento*"

a) Consenso dell'interessato

Il consenso dell'interessato autorizza il trattamento dei dati. Il consenso deve essere specifico, cioè legato ad una finalità precisa. Ai sensi dell'articolo 4 del GDPR il consenso consiste in qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato di procedere al trattamento dei suoi dati.

b) Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali

¹ In particolare la base giuridica non si trasmette da un titolare all'altro, in caso di titolari congiunti, quindi, ogni titolare deve stabilire e giustificare la propria base giuridica perché il trattamento sia lecito

Il trattamento è lecito se è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato.

c) *Obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*

L'obbligo legale è un'altra delle basi giuridiche previste dalla norma.

Esso deve soddisfare quattro condizioni:

- deve essere definito dalla legge europea o nazionale di uno Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento (si veda precisazione *infra* art. 2-ter del Codice Privacy);
- tali disposizioni legali devono stabilire un obbligo imperativo di trattamento dei dati personali, sufficientemente chiaro e preciso;
- tali disposizioni devono almeno definire le finalità del trattamento in questione;
- tale obbligo deve essere imposto al titolare del trattamento e non alle persone interessate dal trattamento.

d) *Salvaguardia Interessi vitali della persona interessata o di terzi*

Il trattamento è ammesso se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, come nel caso di un incidente stradale oppure se l'interessato si trova nell'incapacità fisica di prestare il consenso.

e) *Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*

Questa base giuridica si applica in particolare per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (tramite legge statale o dell'Unione).

E' la norma giuridica che deve indicare i compiti, e quindi l'interesse pubblico (si veda precisazione *infra* art. 2-ter del Codice Privacy)

f) *Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati*

Quando il trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Tale base giuridica non si applica al trattamento di dati effettuato dalle Autorità Pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Precisazione:

Il D.L. n. 139/2021 (cosiddetto "Decreto Capienze": "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"), convertito con modificazioni dalla Legge del 3 dicembre 2021 n. 205 - entrata in vigore: 08/12/2021 - è intervenuto sulle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare ha inciso sull'art. 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri") e sul 2-sexies ("Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante").

Di seguito si riporta la parte saliente del citato articolo 2 *ter* Codice della privacy, che ha ampliato le basi giuridiche del trattamento dei dati personali, da parte di un'Amministrazione Pubblica:

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 2 è costituita da una **norma di legge** o di **regolamento** o da **atti amministrativi generali**.

1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell' articolo 6 del Regolamento.

Si prevede, in buona sostanza, che anche gli atti amministrativi generali possano costituire idonea base giuridica per i trattamenti necessari per:

-“adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);

-“l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e di cui è investito il titolare del trattamento” (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

Si precisa che tra gli atti amministrativi generali rientrano, oltre ai bandi di gara e bandi di concorso, le direttive, circolari, i programmi, le istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Il Codice della privacy prevede che il trattamento dei dati personali da parte di un'Amministrazione Pubblica è, attualmente, sempre consentito, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti (art. 2-ter, comma 1-bis del D.lgs.196/2003).

In tale ipotesi, la finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione in coerenza con il compito svolto o il potere esercitato.

*** DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 definisce all'art. 4 punto 9 il “destinatario” come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi”.

Si tratta, dunque, dell'ampia categoria di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, a vario titolo destinatari della comunicazione di dati personali, che devono essere correttamente qualificati in funzione del ruolo effettivamente assunto nel contesto delle attività di trattamento di cui si tratta (Responsabile del trattamento, Autorizzati al trattamento, etc...).

² Art. 6 par. 3 lett. b del GDPR:

La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: (...) b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

**** CRITERI DI CONSERVAZIONE

Il criterio è quello della conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
Si chiede di prestare attenzione ai cc.dd. criteri di *retention* che rappresentano una delle disposizioni più disattese del GDPR ³ ed in particolare al "*Principio della limitazione della conservazione*".

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 1 lett. e) il Regolamento stabilisce il principio della limitazione della conservazione secondo cui, l'arco temporale nel quale i dati possono essere conservati dal Titolare del trattamento, deve essere rapportato alle finalità specifiche per le quali sono stati raccolti.

Per il computo del periodo di conservazione dei dati occorre tenere conto dei seguenti canoni:

- degli obblighi di legge (normative nazionali ed internazionali);
 - delle pronunce giurisprudenziali-provvedimenti dell'Autorità ovvero delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria, linee guida, o altri soggetti in grado di fornire elementi che facilitino la conservazione;
 - dei contributi apportati dalla dottrina;
 - dalla casistica che pone al centro la tutela dell'interessato e la salvaguardia dei contenuti degli archivi storici,
- in ossequio al principio di minimizzazione succitato.

Per supplire alle carenze ed alle lacune normative e dottrinarie si potrebbe, con prudenza, ricorrere alla estensione analogica, utile a disciplinare casi equipollenti e non regolamentati, applicando norme previste per fattispecie similari.

³ Spesso i titolari spesso raccolgono i dati personali, riservandosi di decidere in una fase successiva per quanto tempo conservarli. L'informazione circa la durata della conservazione del dato deve essere fornita prima di iniziare il trattamento